

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-604 del 05/02/2018
Oggetto	DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR 13/2015 - CON SAR SOC. COOP. CONS CON SEDE LEGALE IN RAVENNA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' PIANGIPANE, VIA BARTOLOTTI 10/D - ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI INERTI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-639 del 05/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 – LR 13/2015 – CONSAR SOC. COOP. CONS CON SEDE LEGALE IN RAVENNA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' PIANGIPANE, VIA BARTOLOTTI 10/D - ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI INERTI.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 90 del 10/01/2012 e smi, rilasciato alla Società Consar Soc. Coop. Cons con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93 (CF./PIVA: 00175490390) veniva rinnovata, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, l'autorizzazione per l'attività di trattamento (R5) mediante frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti destinati a recupero svolta nell'impianto sito in Comune di Ravenna, località Piangipane, via Bartolotte n. 10/D, fino alla data del 31/12/2020;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3017 del 20/09/2013 alla Società Consar Soc. Coop. Cons con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93 (CF./PIVA: 00175490390), veniva rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi, provenienti dall'attività di frantumazione degli inerti, fino alla data del 20/09/2028;
- la Società Consar Soc. Coop. Cons con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93 (CF./PIVA: 00175490390), per il sito produttivo di Via Bartolotte n. 10/d in oggetto è titolare di autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento contenenti sostanze pericolose in rete fognaria pubblica, rilasciata con atto del Comune di Ravenna PG. 29586 del 12/03/2013;

VISTA l'istanza presentata in data 12/09/2016 dalla Società Consar Soc. Coop. Cons con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93 (CF./PIVA: 00175490390), allo Sportello Unico per le attività Produttive del Comune di Ravenna acquisita da questa Struttura ARPAE in data 15/09/2016, intesa ad ottenere il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'impianto sito in Comune di Ravenna, località Piangipane, Via Bartolotte n. 10/D, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di reflue di dilavamento contenenti sostanze pericolose in rete fognaria pubblica, ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi (rinnovo autorizzazione rilasciata dal Comune di Ravenna PG. 29586 del 12/03/2013);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi (proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ravenna n. 3017 del 20/09/2013);

VISTA l'istanza presentata a questa Struttura ARPAE in data 08/06/2017 (Pratica n. 28174/2016) con cui la Società Consar Soc. Coop. Cons con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93 (CF./PIVA: 00175490390) richiede la modifica dell'Autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio

della Provincia di Ravenna n. 90 del 10/01/2012 e smi, relativo all'attività di trattamento (R5) mediante frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti destinati a recupero svolta nell'impianto sito in Comune di Ravenna, località Piangipane, via Bartolotte n. 10/D, consistente nella modifica del punto 2.a) del provvedimento stesso, dove in sostituzione del Frantoio Mobile Sandvik QJ 240, dovrà essere riportato il Franto Mobile Franzoi TRI1611FP;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del per la pratica ARPAE 28174/2016, emerge che:

➤ le norme che disciplinano la materia sono:

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286/2005* "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- *DGR 1860/2006* "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".
- *D.Lgs. n. 152/06* e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5* e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009* e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

➤ l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriale necessarie all'attività;

➤ per il sito di Via Bartolotte n. 10/D, Piangipane, risulta, pertanto, necessario procedere con il rilascio di Autorizzazione Unica che andrà a ricomprendere i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione all'attività di trattamento (R5) mediante frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti destinati a recupero (ai sensi, dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi),
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi),
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento contenenti sostanze pericolose in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi).

➤ al fine di assumere la decisione finale in merito al rilascio dell'autorizzazione unica di che trattasi, sono stati acquisiti:

- parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Ravenna, Servizio Ambiente ed Energia (PGRA 9764 del 14/07/2017) soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
- parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PGRA 612 del 17/01/2018);

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, è stato accertato, il rinnovo dell'iscrizione in data 22/04/2017 della Società CONSAR Soc. Coop. Cons nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi, per cui il gestore ha provveduto in proposito a favore della Provincia di Ravenna.

L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione unica anche in termini di beneficiario (ora ARPAE – Direzione Generale – Via Po 40139 Bologna).

La garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi.

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Società Consar Soc. Coop. Cons (CF./PIVA: 00175490390), con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93 e insediamento produttivo adibito ad attività di recupero rifiuti inerti sito di Via Bartolotte n. 10/D, Piangipane, come di seguito indicato;
- DI DARE ATTO che **la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce i precedenti provvedimenti autorizzativi** rilasciati dalla Provincia di Ravenna alla Società Consar Soc. Coop. Cons, e precisamente: n. 90 del 10/01/2012 e smi (relativo all'autorizzazione all'attività di trattamento (R5) mediante frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti destinati a recupero) e n. 3017 del 20/09/2013 (relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera), in premessa richiamati;
- DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti inerti, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di trattamento (R5) mediante frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti destinati a recupero;
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di dilavamento contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
 - **l'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione unica al **31/12/2020**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.

- Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ogni modifica relativa alle operazioni di trattamento (R5) mediante frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti destinati a recupero;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- Di STABILIRE che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna** e con riferimento al presente atto, ovvero a presentare nuova garanzia finanziaria;

- Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

- Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

- Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
TRATTAMENTO (R5)
MEDIANTE FRANTUMAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI INERTI DESTINATI A
RECUPERO.**

Condizioni

La Società Consar Soc. Coop. Cons. svolge, nell'insediamento sito in Ravenna, località Piangipane, Via Bartolotte n. 10/D, attività di trattamento e recupero (R5) consistente nella miscelazione, frantumazione, macinazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti per la produzione di materiali destinati al riutilizzo. Il trattamento viene effettuato con l'utilizzo di un'apposita struttura mobile: frantoio Franzoi TRI1611FP (numero matricola 1042).

Prescrizioni

1. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi all'attività di recupero (R5) sono **esclusivamente** i seguenti:

<i>Tipologia</i>	<i>Codice Cer</i>
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	01 04 13
Terriccio residuo derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	02 04 01
Carbonato di calcio fuori specifica	02 04 02
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	10 12 08
Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	10 13 04
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	10/13/11
Cemento	17 01 01
Mattoni	17 01 02
Mattonelle e ceramiche	17 01 03
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	17 03 02
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17 05 04
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	17 05 08
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	17 08 02
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04
Terra e rocce	20 02 02
Altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la potenzialità annua di trattamento (R5) dell'impianto è complessivamente fissata in **100.000 tonnellate/anno**.

2. I rifiuti di cui al codice CER 17 05 04 devono essere caratterizzati analiticamente sul tal quale, assumendo come riferimento i limiti della Tabella 1 - Colonna B dell'Allegato 5 alla Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i siti contaminati, eseguendo analisi specifiche relativamente alla potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche eventualmente svolte sull'area; deve essere altresì eseguito il test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i. Le predette caratterizzazioni, effettuate su lotti omogenei di 2.000 tonnellate, dovranno avvenire nei siti di produzione dei rifiuti con codice CER 17 05 04.
3. I rifiuti con codice CER avente "voce a specchio" devono essere accompagnati da idonea certificazione analitica per dimostrare la non pericolosità del rifiuto. Tale certificazione dovrà essere riferita a lotti omogenei di rifiuto.
4. I certificati analitici presentati al momento del conferimento dei rifiuti non dovranno avere data di rilascio superiore ad un anno.
5. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dall'attività di recupero è subordinata all'esito positivo del test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i. e alla conformità alle caratteristiche di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. 5205. I campionamenti dei materiali dovranno avvenire secondo quanto previsto dalla Norma UNI 10802.

6. I rifiuti destinati a recupero possono essere eventualmente miscelati con altri materiali inerti di cava che vengono detenuti in deposito nell'area dell'impianto a condizione che siano già stati sottoposti con esito positivo al test di cessione previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i. e alle determinazioni analitiche sul rifiuto tal quale se previste. Dovrà essere comunque garantita una tracciabilità dei rifiuti all'interno delle miscele di inerti ottenute.
7. La Ditta dovrà garantire la "tracciabilità" delle operazioni di campionamento e le relative analisi e che tali documenti (verbali di campionamento e le relative analisi sui rifiuti) costituiscono ai sensi dell'art. 258 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. "atto pubblico" essendo documentazione avente lo scopo di attestare fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità verso un pubblico ufficiale. Pertanto, tale documentazione dovrà presentare le caratteristiche di tali atti.
8. La dimensione dei lotti di materiali ottenuti dall'attività di recupero da sottoporre al test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i. è individuata in 1.000 m³.
9. Lo stoccaggio in cumuli dovrà avvenire secondo quanto previsto nell'Allegato 5 al DM 05/02/1998 e s.m.i.
10. Le procedure di accettazione e controllo dei rifiuti e le modalità di gestione dell'attività sono indicate nell'apposito Manuale predisposto dalla Ditta e acquisito agli atti. **Entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, il Manuale attualmente in uso ("Manuale delle procedure" - Capitolo 29 - datato 18/01/2013") deve essere aggiornato con riferimento a quanto disposto con il presente atto e trasmesso ad ARPAE ST per la convalida; copia del manuale validato dovrà poi essere trasmesso a questa Struttura ARPAE;
11. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di trattamento per il recupero presso l'impianto nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
12. Ai fini della tracciabilità, deve essere tenuta idonea annotazione in apposito registro dei quantitativi di materiali ottenuti dall'attività di recupero e destinati al riutilizzo.
13. I residui dell'attività di trattamento che non risultano idonei al riutilizzo devono essere conferiti presso impianti autorizzati.
14. Dovrà essere limitata la polverosità dei materiali ottenuti a seguito della frantumazione mediante annaffiamento dei cumuli. Al fine di migliorare l'impatto dovuto alle emissioni di polveri diffuse il gestore dovrà altresì predisporre un piano di manutenzione della barriera verde posizionata lungo l'impianto, con particolare riguardo al lato di confine con le altre aree edificate.
15. Devono essere adottati idonei interventi di mitigazione dell'impatto acustico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI
PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni

- All'interno del comparto sussistono due impianti distinti:
- il primo è costituito dalla discarica esaurita per rifiuti non pericolosi chiusa e attualmente in fase di post esercizio di proprietà di un soggetto terzo, avente una superficie di circa 3,00 ettari, le cui acque meteoriche vengono raccolte ed inviate in acque superficiali. Le acque meteoriche di dilavamento ricadenti su tale comparto non rientrano più nel campo di applicazione della DGR 286/05 e pertanto non più soggette al rilascio di autorizzazione allo scarico.
 - il secondo è costituito da un impianto di trattamento mediante frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi inerti destinati al recupero gestito dalla ditta Consar Soc.Coop.Cons. per una superficie di circa 6,00 ettari.

La rete fognaria che raccoglie le acque reflue di dilavamento dell'impianto Consar Soc.Coop.Cons. adduce ad una vasca di stoccaggio. Da qui le acque, attraverso una elettropompa, vengono convogliate nella condotta di scarico che recapita nella rete fognaria pubblica di Via Braccasca collegata al Depuratore di Ravenna città in regime di separata. Il punto ufficiale di campionamento è stato individuato nella vasca ove è collocata l'elettropompa.

- La Società richiedente, dichiara che non sono avvenute variazioni né sono stati eseguiti interventi che ne modifichino in alcun modo l'assetto rispetto a quanto già autorizzato;
Viste le valutazioni effettuate da Hera Spa sulle analisi eseguite sul punto di scarico della Società, da cui emerge il pieno rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna, la stessa ha ritenuto di non concedere alcuna deroga al rispetto dei limiti normativi fissati con la precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
- Relativamente alla presenza di sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche vigenti, si rileva la presenza di Idrocarburi Totali, Nichel, Rame e Zinco.

La planimetria e schema rete fognaria costituisce parte integrante della presente autorizzazione e viene allegata.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento dell'insediamento, nel punto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna. In tale scarico si rileva la presenza delle seguenti sostanze pericolose, in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche vigenti: Idrocarburi Totali, Nichel, Rame e Zinco.
2. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue prodotte che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento sopra menzionato. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - BOD5 - COD - SST - fosforo totale - Azoto Ammoniacale - Azoto Nitrico - Azoto Nitroso - Cloruri - Solfati - Idrocarburi Totali - Cromo Totale - Piombo - Nichel - Rame - Zinco.
E' necessario che le metodiche analitiche utilizzate dalle Strutture laboratoristiche in relazione alle sostanze pericolose raggiungano i limiti di rilevabilità strumentale riportati di seguito nell'apposita tabella.

Parametro	Limiti di rilevabilità (mg/l)
Idrocarburi Totali	0,05
Piombo	0,02
Nichel	0,01
Rame	0,01
Zinco	0,02

I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Ravenna, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera Spa.


3. **Entro 2 anni** dal rilascio dell'AU, la Ditta dovrà predisporre uno studio di fattibilità con relativo cronoprogramma, per il distacco delle proprie acque reflue di dilavamento dalla rete fognaria pubblica nera di Via Braccasca che dovrà essere presentato ad Arpae ST, Arpae SAC, Comune di Ravenna ed Hera Spa. Lo studio di fattibilità dovrà essere approvato dagli Enti coinvolti; entro 3 mesi dalla sua approvazione, la ditta dovrà presentare apposita istanza di modifica sostanziale del provvedimento autorizzativo.
4. Dovranno essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque di dilavamento del piazzale:
 - **vasca di decantazione con funzionamento in discontinuo;**
 - **misuratore di portata** approvato e piombato da Hera Spa;
 - **punto ufficiale di campionamento** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Tale punto dovrà essere individuato mediante installazione di targhetta esterna o altro sistema equivalente.
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna, ad Arpae ST di Ravenna e ad Hera S.p.A.
8. La società ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune di Ravenna, ad Arpae ST e ad Hera Spa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata dalla Società, al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna, e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.
10. Hera Spa, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico delle acque reflue di dilavamento in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

12. La Società deve stipulare con Hera Spa, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera Spa.
13. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
14. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera Spa si preserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
15. Il punto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del Dlgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue.

PLANIMETRIA E SCHEMA RETE FOGNARIA

IMPIANTO FRANTUMAZIONE E RECUPERO INERTI DI VIA BARTOLOTTI 10/D - PIANGIPANE

Nord



CONDIZIONI E PRESCRIZIONI
PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le operazioni di frantumazione di rifiuti inerti, devono essere svolte utilizzando le migliori tecniche disponibili. In tal senso il frantoio, dotato di un sistema di nebulizzazione, deve essere comunque posizionato in area a quota ribassata rispetto al piano di campagna, al fine di evitare il diffondersi di polveri;
2. Dovrà essere previsto, in tutte le aree di movimentazione, lavorazione, stoccaggio e scarico di rifiuti inerti, un sistema di bagnatura che deve essere attivato, in particolare, nella fase di scarico macerie e in particolari condizioni meteo (presenza di vento). La Ditta è altresì tenuta a limitare al minimo le altezze di caduta del materiale sia in fase di carico che di scarico;
3. I camion in uscita dall'area di lavorazione devono obbligatoriamente essere coperti e procedere al lavaggio/pulizia delle ruote, prima di immettersi su strada ad uso pubblico;
4. La Ditta deve inoltre mantenere in buono stato le alberature presenti e a sostituire le eventuali alberature mancanti, al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere dispersioni di polveri in tutto il lato dello stabilimento che si affaccia sulla strada ad uso pubblico e su altre aree edificate;
5. La Ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto nella "Procedura Operativa" per la gestione della polverosità diffusa, parte integrante e sostanziale della presente determina;
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta dovrà annotare su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna;
 - i periodi utilizzo del frantoio.

Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse

Al fine di contenere al massimo livello possibile l'emissione di polveri, generata dalle operazioni di movimentazione, lavorazione e accumulo di rifiuti e materiali inerti effettuate nel sito, devono essere osservate le modalità operative di seguito riportate.

Il posizionamento dell'impianto di frantumazione mobile, salvo necessità imprescindibili e saltuarie, deve essere mantenuto nell'area centrale del sito, il cui piano risulta ribassato rispetto alla quota di campagna circostante. Questo consente di contenere la dispersione di polveri nell'ambiente circostante, per l'ostacolo fisico rappresentato dal gradiente di quota; ulteriore ostacolo alla diffusione delle polveri è rappresentato dall'arginatura perimetrale, con presenza di essenze arboree, del sito stesso.

Durante l'utilizzo del frantoio mobile, deve sempre essere mantenuto in funzione l'impianto di abbattimento polveri, tramite gli appositi ugelli di nebulizzazione di acqua.

Durante tutto il periodo che va dalla primavera avanzata al primo autunno, durante le giornate particolarmente ventose e comunque quanto, indipendentemente dal periodo stagionale, per il perdurare di periodi siccitosi lo si renda necessario, deve essere attivato per almeno mezz'ora al giorno il sistema di innaffiamento dei cumuli tramite irrigatori.

Parimenti durante tutto l'anno, ogni qualvolta si renda necessario date le condizioni meteo, con la cisterna su rimorchio in dotazione, si deve provvedere all'innaffiamento della viabilità interna dell'impianto fino al raccordo con la viabilità pubblica.

Inoltre poiché la strada pubblica è a fondo sterrato, è opportuno innaffiare il tratto prospiciente al sito.

Nel periodo compreso fra il 15 maggio ed il 15 settembre, deve essere messo in atto il seguente programma standard minimo di innaffiatura giornaliera:

- innaffiamento della viabilità all'apertura del mattino
- innaffiamento della viabilità dopo la pausa pranzo
- innaffiamento dei cumuli di materiali poverulenti per almeno un'ora al giorno.

Condizioni particolari ed eccezionali, eventualmente richiederanno operazioni straordinarie, così come, in caso di pioggia, una o più delle fasi di innaffiamento saranno annullate.

Le sopradescritte operazioni di innaffiamento, sia programmate che straordinarie, andranno annotate su apposito foglio in formato excel, così come andrà annotata la eventuale sospensione causa pioggia di quelle programmate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.